

## REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, modificato dal regolamento (CE) n. 1556/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 26 aprile 2000.
- (2) I trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999 modificato.
- (3) È opportuno accogliere la richiesta.
- (4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiare il più rapidamente possibile.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.